



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301

Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it – www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio: SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 238 **del 23-04-2024**

Reg. Settore 34

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GUARDIA RURALE AUSILIARIA.ODV", PER SERVIZIO DI VIGILANZA AREA MERCATALE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:

- la Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, con la quale i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a decorrere dal 20 febbraio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 28.03.2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Elevata Qualificazione;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto Comunale;

Adotta la seguente determinazione:**Richiamati:**

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con il quale viene previsto che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 3, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- l'articolo 36 dello Statuto Comunale che favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia e trasparenza, riconoscendo, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà;
- l'articolo 37 dello Statuto Comunale che prevede che il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta; inoltre il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo in natura o indiretto strutture, beni o servizi in modo gratuito;

Visti:

- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati dell'ex Comune di Lusiana, approvato con delibera consiliare n. 79 del 07.11.1991 e ss.mm.ii., adottato ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della Legge n. 241 del 07.12.1990;
- l'art. 37 del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi dell'ex Comune di Conco, in conformità dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 24, che prevede che il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche e dispone l'erogazione di provvidenza in loro favore;

Precisato che, in base alle disposizioni generali dei citati regolamenti, l'erogazione di contributi di carattere economico, anche in accordo con altri enti od associazioni, è disciplinata sulla base dei seguenti criteri (esemplificando):

- nell'ambito della cultura e istruzione, per l'organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni, celebrazioni e, in genere, per la promozione di iniziative tese alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale presente nel territorio;
- nell'ambito dello sport, per l'incentivazione e la promozione di iniziative sportive accessibili a tutti, organizzate da soggetti e/o associazioni operanti sul territorio;
- nell'ambito della pubblica assistenza, per iniziative e progetti di integrazione sociale; per iniziative che abbiano come finalità l'aggregazione e la socializzazione delle persone;

Preso atto che questa Amministrazione, nell'ambito dell'attività di partecipazione insita nel principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione Italiana, si è avvalsa della collaborazione e dell'esperienza associativa del volontariato attivo a livello locale al fine di mitigare particolari problematiche relative al controllo della viabilità durante il periodo estivo nell'area mercatale del centro di Lusiana, in ausilio al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino;

Ritenuto che il servizio di viabilità in occasione del mercato e di altre manifestazioni rientra tra i compiti di competenza del Comune, ma può venire esercitato, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che, direttamente, dall'ente locale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 17.04.2024 ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Lusiana Conco e l'Associazione “Guardia rurale ausiliaria.odv”, per vigilanza area mercatale nel periodo estivo 2024”*;

Considerato altresì che la concessione di contributi e sovvenzioni, come previsto dai Regolamenti Comunali, vengono erogati a tutte quelle Istituzioni, Associazioni e Gruppi operanti sul territorio, sulla base delle richieste e sulla documentazione presentata, tenendo conto della validità delle iniziative e valutando l'apporto delle stesse in ambito culturale, sportivo, turistico e sociale in un'ottica di principio di sussidiarietà, previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana;

Considerato che, l'erogazione dei citati contributi economici si palesa come spesa discrezionale, la cui legittimità è subordinata al rispetto dei seguenti due requisiti:

- mancanza di negativa influenza sull'esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei Conti, sez. II, n. 175 del 19 settembre 1988);
- sussistenza dell'apprezzabile interesse della Comunità locale a sopportare la spesa discrezionale (TAR della Valle d'Aosta, n. 81 del 19 dicembre 1988);

Ritenuto evidente che è nel proprio atto dispositivo che la pubblica amministrazione individua i criteri e le modalità con cui attribuire “vantaggi economici di qualunque genere” e tale atto costituisce, di conseguenza, anche la base giuridica per l'individuazione delle attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente, realizzando, in questo modo, quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere favorite in base al principio di sussidiarietà “orizzontale”, enunciato dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione;

Considerato che per contributo si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi sociali, assistenziali, culturali, di ricerca, aventi interesse per la comunità locale, rientranti nella programmazione e negli obiettivi di questo ente, svolte da associazioni senza fine di lucro;

Ricordato che l'art. 6 c. 9° del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del 3° comma dell'art. 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

Visti i seguenti pareri delle Corte dei Conti:

- parere n. 1075/2010 Sez. Lombardia, secondo il quale non si ricade nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- parere n. 1076/2010 Sez. Lombardia, secondo il quale ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la *ratio* di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, 6° e 15° co., D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ha infatti statuito che *“il termine sponsorizzazioni... si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento”* (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. 31 maggio 2010, n. 78 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. 31 maggio 2010, n. 78) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della

- collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (vd. TAR Bari, Puglia, sez. I, 04/03/2019, n. 334);
- deliberazione n. 163/PAR/2010 Sez. Puglia che, esprimendosi nel merito ha ribadito che *“E’ dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, 9° co., D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”*;
 - parere n. 11/2011 Sez. Liguria, secondo il quale sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale;
 - parere n. 13/2011 Sez. Marche, con il quale si è sostenuta una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Lombardia e Liguria, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti di spesa previsti dall’art. 6 comma 8 e 9 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ai contributi locali, rimettendo comunque la questione alle Sezioni Riunite;

Ritenuto, quindi, in via puramente esemplificativa, che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione (deliberazione Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia n. 1075/2010; n. 505/2011/PAR; n. 89/2013/PAR);

Atteso che la giurisprudenza della Corte dei conti ha evidenziato come ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016). Ne deriva, pertanto, che un’elargizione di denaro possa essere erogata tenendo conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l’apprezzamento dei processi decisionali ed operativi adottati in concreto, ma anche attraverso una idonea documentazione giustificativa a supporto, fermo restando che mai vi potrà essere una discrasia tra le entrate e le spese;

Richiamata, sul punto precedente, la recente delibera n. 146/2019/PAR della Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, in materia di profili contabili dei contributi comunali a soggetti terzi che evidenzia come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione dell’iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base della stessa - che devono essere riconducibili ai fini che l’Ente intende perseguire e che ovviamente, non possono essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate;

Ciascun ente, pertanto, in relazione alle risorse disponibili, individua gli obiettivi da perseguire e le attività che, in concreto, possono essere svolte, ricordando, nel contempo, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui *"in ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa). Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che l'elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale. Logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obiettivi avuti di mira dal normatore"* (vd. Consiglio di Stato, Sez. V, 27/06/2012, n. 3778);

Ritenuto che la natura del contributo che sarà erogato all'Associazione, rientra tra le attività proprie del Comune in forma sussidiaria, di competenza di questo Ente che, per motivi di efficacia, efficienza ed economicità, vengono svolte dall'associazione;

Dato atto che tale contribuzione non si configura come sponsorizzazione in quanto l'attività per la quale il Comune contribuisce rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Ritenuto che, in forza della citata convenzione approvata con delibera di G.C. n. 58 del 17.04.2024, il contributo è stato determinato in via definitiva entro il limite massimo stabilito in € 1.960,00, sulla base della presentazione del rendiconto dell'attività convenuta come stabilito dall'art. 6 della convenzione;

Esaminati i contenuti della normativa comunitaria, in particolare gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuta, conseguentemente, osservata la disciplina comunitaria che richiede l'adozione di procedure trasparenti e non discriminatorie nella concessione degli aiuti pubblici;

Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 24.12.2013;

Ritenuto non necessario subordinare il presente contributo alla regola del "de minimis" in quanto nel campo di applicazione dell'art. 87 del Trattato CE non rientrano i cosiddetti aiuti "de minimis", cioè quelli di importo limitato che, si ritiene, non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli stati membri. Si tratta in altre parole di incentivi pubblici a favore delle attività produttive di misura talmente ridotta da non poter in alcun modo intaccare i principi comunitari della libera concorrenza e libertà negli scambi tra gli stati membri;

Atteso che l'iniziativa in esame, stante il suo contenuto e la natura non lucrativa del soggetto richiedente, non può in alcun modo alterare gli equilibri concorrenziali all'interno del mercato;

Visto l'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale stabilisce che per le concessioni di vantaggi economici ex art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione dei dati ad esse relativi costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

Ravvisato che il presente impegno di spesa è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto trattasi di quote non configurabili come contratto d'appalto (determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 - paragrafo 4.11);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. di impegnare a favore dell'Associazione "Guardia Rurale Ausiliaria.odv" con sede a Marcon (VE) in Via Zermanese n. 38, C.F. 90176200278 la somma complessiva di € 1.960,00 alla competenza del cap. 1048/4 del bilancio di previsione 2024-2026;
2. di rimandare a successivo provvedimento del Responsabile la liquidazione della somma stanziata, previa presentazione di apposita rendicontazione dell'attività svolta;
3. di precisare che il presente impegno di spesa è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto trattasi di quote non configurabili come contratto d'appalto (determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 - paragrafo 4.11);
4. di dichiarare l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse di cui al combinato disposto dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge n. 190/2012 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in ordine all'adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione prevista dall'articolo 26 c. 3° del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del vigente Statuto Comunale, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sartori Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa